



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE  
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO  
SOSTENIBILE**

---

*Assunto il 09/10/2023*

*Numero Registro Dipartimento 1408*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 14262 DEL 09/10/2023**

**Oggetto:** Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. n. 152/06 e smi.

Progetto: “Modifica sostanziale dell’esistente impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in c.da Cannella del Comune di Girifalco (CZ)”.

Proponente: Ecoinerti di Tolone Felice & C. S.a.s.

Pratica SUAP\_CZ\_74

Comune d'intervento: Girifalco (CZ).

Parere di assoggettabilità a VIA.

Dichiarazione di conformità della copia informatica



**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI:

- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii”;
- il DDG n. 6328 del 14/06/2022 con cui è stato assunto l’atto di micro organizzazione del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente a seguito della DGR 163/2022;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29 dicembre 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’ing. Salvatore Siviglia;
- il D.D.G. n. 13347 del 22/09/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim del Settore “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile” al Dott. Giovanni Aramini.
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT”;
- la L.R. n. 39 del 03.09.2012 e ss.mm.ii., recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- il Regolamento Regionale n. 4/2023 recante “Modifiche al Regolamento regionale 5 Novembre 2013 n. 10 <<Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante "Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI>>;

- Legge regionale del 24 maggio 2023, n. 22 “Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità” (BURC n. 116 del 24 maggio 2023);
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 3/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VIA-AIA-VI) di seguito “STV”.
- -la legge Regionale n. 50 del [23/12/2022](#) – Legge di stabilità regionale 2023;
- -la legge Regionale n. 51 del [23/12/2022](#) – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025;
- -la DGR n. 713 del [28/12/2022](#) – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023– 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. [23/06/2011](#), n. 118);
- -la DGR n. 714 del [28/12/2022](#) – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. [23/06/2011](#), n. 118).

#### **PREMESSO CHE:**

- con nota acquisita agli atti del Dipartimento con prot./SIAR n. 209312 del 09/05/2023, la Società Ecoinerti di Tolone Felice & C. s.a.s ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 e smi in merito al progetto relativo alla “modifica sostanziale dell’esistente impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in c.da Cannella del Comune di Girifalco (CZ)”.
- tale istanza, corredata dalla relativa documentazione, è stata sottoposta alla valutazione della Struttura Tecnica di Valutazione del Dipartimento VIA -AIA -VI per la disamina dell’intervento e dei possibili impatti/incidenze significative;
- la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VI, nella seduta del 27/09/2023, ha ritenuto che l’intervento proposto debba essere sottoposto alla procedura di VIA da avviare ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e smi;
- il suddetto parere di assoggettabilità a VIA è allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;

#### **RITENUTO NECESSARIO**

prendere atto del parere di assoggettabilità a VIA espresso dalla STV nella seduta 27/09/2023;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**SU PROPOSTA** del responsabile del procedimento, alla stregua dell’istruttoria e della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo;

**PER QUANTO INDICATO IN NARRATIVA**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

#### **DECRETA**

- **DI PRENDERE ATTO** della valutazione espressa dalla STV nella seduta del 27/09/2023 (parere allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale), con la quale è stato **pronunciato parere di assoggettabilità a VIA, da avviare ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e smi**, per il progetto relativo alla “modifica sostanziale dell’esistente impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in c.da Cannella del Comune di Girifalco (CZ)”;
- **DI NOTIFICARE** il presente decreto alla Società Ecoinerti di Tolone Felice & C. s.a.s con sede nel Comune di Girifalco (CZ) e, per i rispettivi adempimenti di competenza, alla Provincia di Catanzaro, al Comune di Girifalco (CZ), alla Regione Calabria UOT CZ e ad ARPACal.

- **DI DARE ATTO** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Antonio Larosa**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**GIOVANNI ARAMINI**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**Salvatore Siviglia**  
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente  
Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VINCA

**SEDUTA DEL 27/09/2023**

**Oggetto:** Istanza di “**Verifica di assoggettabilità a VIA**” ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. n. 152/06 e smi –  
**Progetto:** “Modifica sostanziale dell’esistente impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in c.da Cannella del Comune di Girifalco (CZ)”.  
**Proponente:** Ecoinerti di Tolone Felice & C. S.a.s.  
**Pratica SUAP\_CZ\_74**  
**Comune d’intervento:** Girifalco (CZ).

**LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VIA – AIA –VINCA**

*Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l’insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l’espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnica-amministrativa in atti.*

*Relatore/istruttore tecnico: Dott. Antonio Larosa*

*Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione. La data di adozione del presente parere tecnico è quella della seduta plenaria sopraindicata. Tale data non coincide con quella di protocollazione e di acquisizione delle firme digitali dei componenti STV, in quanto attività che, per ragioni tecniche del sistema in uso, non possono essere contestuali alla discussione e all’approvazione del corrente documento di valutazione.*

**VISTI**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento del 6.11.2009 n.16.”;
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: "Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT”;
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VINCA”;



- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “*Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VINCA”*”;
- il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 14087 del 21/12/2020 di approvazione degli Indirizzi Operativi per lo svolgimento delle procedure di Valutazione Ambientale;
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 3/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VIA-AIA-VINCA) di seguito “STV”.

#### **PREMESSO che:**

- Con istanza assunta a prot. n. 209312 del 09/05/2023, Ecoinerti di Tolone Felice & C. S.a.s, ha presentato istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 152/2006 e smi, per il progetto relativo alla modifica sostanziale dell’esistente impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, sito in c.da Cannella del Comune di Girifalco (CZ)”.  
• In data 27/07/2023, con nota prot. n. 336819, il Settore Valutazioni Ambientali ha inoltrato formale comunicazione di avvio del procedimento agli Enti/Amministrazioni, nonché è stata comunicata l’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria dello studio preliminare e dei principali elaborati di progetto, per come previsto dal comma 2 dell’art. 19 del Lgs. n. 152/06 e smi, per i successivi 30 giorni;  
• nei successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del progetto sul sito della Regione, non sono pervenute osservazioni sul progetto;  
• Il progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato IV alla Parte Seconda punto z.b) Impianti di smaltimento e *recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni...*;

**VISTO che** la documentazione tecnico - amministrativa presentata è costituita da:

#### **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

- ALLEGATO – 3 Modulo istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 D. Lgs. 152/2006;
- ALLEGATO - 3.a Indicazioni Contenuti Studio Preliminare Ambientale;
- ALLEGATO - 3.a Rapporto preliminare di sicurezza ovvero dichiarazione attestante che le modifiche non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, ai sensi dell'art.18 e dell'Allegato D al D.Lgs. 105/2015;
- ALLEGATO-3.b Modello dichiarazione professionista SPA;
- ALLEGATO-3.c Modello elenco Amministrazioni Verifica VIA;
- ALLEGATO-3.d Modulo richiesta condizioni ambientali Verifica VIA;
- ALLEGATO-A Dichiarazione valore dell'opera sottoposta a Verifica di assoggettabilità a VIA;
- ONERI ISTRUTTORI distinta di pagamento n. 67866435, Credito Emiliano, per l’importo di € 833,68 (euro ottocentotrentatré/68);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la veridicità dei contenuti dell’istanza e della documentazione allegata, sottoscritta dal Proponente, dal Responsabile del progetto e dai Tecnici Progettisti/Esperti;
- Visura camerale;
- Carta dei vincoli;
- Titoli di proprietà e disponibilità degli immobili;
- Autorizzazioni ambientali conseguite.

#### **DOCUMENTAZIONE TECNICA**

- Studio Preliminare Ambientale;
- Certificazione di Destinazione Urbanistica e dei vincoli tutori e inibitori;

- Studio modellistico diffusionale delle emissioni in atmosfera;
- Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico;
- Inquadramento generale;
- Inquadramento catastale;
- Layout stabilimento;
- Planimetria generale – stato di fatto;
- Planimetria generale – stato di progetto;
- Planimetria comparativa stato di fatto e stato di progetto;
- Prospetti, sezioni e viste prospettiche;
- Pianta di dettaglio – stato di progetto;
- Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti;
- Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;
- Planimetria delle reti, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi;
- Planimetria delle reti di adduzione acqua;
- Stralcio PRG – Catastale scala 1: 2000.

**CONSIDERATO** che:

La società ECOINERTI di Tolone Felice & C. s.a.s. è titolare dell'autorizzazione unica ex art. 208 D.lgs 152/2006 rilasciata con DDG n. 15319 del 27/12/2017, per l'esercizio di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in c. da Cannella del Comune di Girifalco (CZ).

Con successivo DDG n. 6583 del 19/06/2020 del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria è stata approvata una modifica non sostanziale dell'A.U. ex art. 208 D.lgs 152/2006, rilasciata con DDG n. 15319 del 27/12/2017.

L'impianto attuale è configurato sulla particella 490 del foglio di mappa n. 3 del Comune di Girifalco (CZ), c. da Cannella.

L'area dell'attuale configurazione di progetto è completa di:

- recinzione propria, costituita da cordolo in calcestruzzo di altezza pari a 60 cm e rete metallica per un'altezza totale pari a 2 m;
- cancello carrabile di ingresso degli automezzi conferitori;
- pesa a ponte sopraelevata;
- Struttura adibita ad uffici e servizi avente dimensioni in pianta pari a 10 mq;
- Impianto di trattamento acque di piazzale;
- Impianti di illuminazione ed elettrico;
- Setti di contenimento rifiuti in ingresso.

**Descrizione degli interventi previsti**

Il progetto proposto prevede l'ampliamento della piattaforma esistente di trattamento rifiuti non pericolosi, raggiungendo una superficie totale di circa 2.269 mq, rispetto ai 1.200 mq di superficie attuale.

La nuova configurazione progettuale, in ampliamento a quanto già realizzato ed autorizzato, interessa le particelle 487,488,490,492,493,494,495 (ex particelle 378 e 381) del foglio di mappa n. 3 del NCT del Comune di Girifalco (CZ).

Dal certificato di destinazione urbanistica allegato si rileva che le particelle sopra indicate, **dal vigente PIANO REGOLATORE GENERALE, ricadono** nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.):

1. le **PARTICELLE 488, 490, 491, 492, 493, 494, 495**, in **ZONA OMOGENEA "D1"** - attività produttive esistenti su aree urbane;
2. la **PARTICELLA 487** ricade:
  - a. per la superficie di circa **mq 4.690**, in **ZONA OMOGENEA "D1"** - attività produttive esistenti su aree urbane e periferiche;
  - b. per la superficie di circa **mq 813**, in **ZONA OMOGENEA "E1"** - aree agricole primarie ad alta vocazione produttiva;
  - c. per la superficie di circa **mq 2.290**, in **ZONA OMOGENEA "E4"** - aree agricole da sottoporre a tutela ambientale (pendii, fossi e corsi d'acqua);
3. la **PARTICELLA 489** ricade:
  - a. per la superficie di circa mq 3.014, in **ZONA OMOGENEA "D1"** - attività produttive esistenti su aree urbane e periferiche;



b. per la superficie di circa mq 1.700, in **ZONA OMOGENEA “E1”** - aree agricole a vocazione produttiva.

Sulle particelle sopra indicate, dal CDU, si rileva, in particolare, il seguente regime vincolistico:

1. in considerazione del parere espresso in data 19/11/2012 con Prot. n. 382850 dalla Regione Calabria, di cui all'art. 13 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, inteso quale provvedimento autonomo **ai soli fini della compatibilità geomorfologica**, al foglio di mappa 3:
  - 1.1 la **PARTICELLA 487**, per la superficie di circa mq 1.030 e la **PARTICELLA 489**, per la superficie di circa mq 430, ricadono in **CLASSE “3” DI FATTIBILITÀ IDROGEOLOGICA**, aree con condizioni di pericolosità moderata, con modeste condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni con eventuali opere necessarie ed identificabili accorgimenti di sistemazione e bonifica;
  - 1.2 la **PARTICELLA 487** per la superficie di circa mq 6.763, la **PARTICELLA 489** per la superficie di circa mq 430 e le **PARTICELLE 488, 490, 491, 492, 493, 494, 495**, ricadono in **CLASSE “3” DI FATTIBILITÀ IDROGEOLOGICA**, aree nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per l'entità e la natura dei rischi individuati con grado medio-alto di pericolosità geologica e sismica; si dovrà procedere a studi di dettaglio in sito, in previsione di qualsiasi intervento, finalizzate all'accertamento delle reali condizioni di pericolosità geologica e all'individuazione degli accorgimenti tecnici che ne consentano il superamento e/o reale utilizzo urbanistico;
  - 1.3 **vengono** fatti salvi tutti i vincoli, delle aree sottoposte al **PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO Regionale – P.A.I. (D.L. 180/1998 – art. bis Legge 365/2000**, approvato con **D.C.R. n. 115 del 28/12/2001**) e successivi aggiornamenti ed integrazioni, e si applicano le relative normative;
2. in considerazione delle “Misure di Salvaguardia” adottate con **Decreto del Segretario Generale n. 540 del 13/10/2020** dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (ai sensi dell'art. 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2016), relative alle aree soggette a modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio dei Piani di Assetto Idrogeologico configurate nei progetti di varianti di aggiornamento del PAI alle nuove mappe del Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA), **ricadono** nelle “**Aree di Attenzione**” del PGRA, zone del “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio Idraulico” relativo ai bacini dell'ex AdB Regionale della Calabria, al **foglio di mappa 3**: la **PARTICELLA 487** per la superficie di circa mq 2.320; la **PARTICELLA 489** per la superficie di circa mq 2.130; la **PARTICELLA 492** per la superficie di circa mq 50;
3. la **PARTICELLA 487** per la superficie di circa mq 185, **ricade** nella **perimetrazione del VINCOLO PAESAGGISTICO TUTORIO**, aree di notevole pregio paesaggistico (*Tutela di zone di particolare interesse ambientale – Legge 8.8.1985, n. 431*) **AREE TUTELE PER LEGGE**, ai sensi dell'art. 142 - comma g, del D.L.vo n. 42 del 22.1.2004 - *Capo II, Individuazione dei Beni Paesaggistici* del **Codice dei Beni Culturali del Paesaggio**, nonché ai sensi dell'art. 3 del **Decreto Legislativo n. 34 del 3/4/2018**, in quanto risulta **interessata da boschi e/o soggetta a rimboschimento**;
4. **ricade** all'interno della **perimetrazione delle AREE DI RISPETTO IDROGEOLOGICO** (a tutela dei pendii e dei fossi): la **PARTICELLA 487** per la superficie di circa mq 2.300;
  - 4.1 per le **zone omogenee “E4”**, rimangono invariate le prescrizioni e le limitazioni imposte dal **Settore Geologico Regionale ed alle Norme Tecniche di Attuazione con relative linee guida allegate al P.A.I. di cui al D.L. 180/1998 – art. bis Legge 365/2000**, approvato con **D.C.R. n. 115 del 28/12/2001**.

La modifica proposta prevede l'ampliamento della superficie impiantistica di circa 1070 mq, mediante i seguenti interventi:

- **Demolizione della recinzione**: l'intervento è finalizzato a permettere l'unione della nuova superficie con il resto dell'impianto. La demolizione riguarderà il lato Nord, interessando un tratto di circa 30 m
- **Piazzale in calcestruzzo**: La pavimentazione in progetto sarà del tipo in calcestruzzo armato dello spessore pari a 20 cm e costituita da strato di finitura in quarzite (antiusura) al fine di evitare eventuali penetrazioni di sostanze estranee nel suolo sottostante, inoltre, la pavimentazione avrà pendenze adeguate alla raccolta sia delle acque piovane sia delle acque nebulizzate dagli irrigatori posti ad evitare la formazione di polveri diffuse. La rete di raccolta delle acque sarà collettata all'impianto di trattamento delle acque di dilavamento delle superfici scolanti.
- **Setti in calcestruzzo armato**: Saranno realizzati dei setti in conglomerato cementizio armato dello spessore di 30 al fine di creare i bacini di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e delle materie prime ottenute. Allo stato di fatto sono realizzati 3 bacini di contenimento aventi dimensioni in pianta, cadauno, di circa 8x 7,55 metri. In totale saranno realizzati 5 bacini di contenimento per i rifiuti in ingresso e due bacini per le materie prime in uscita dal ciclo di trattamento (end of waste) e per il materiale cosiddetto non conforme.



- **Recinzione perimetrale e barriera arborea:** tutto l'impianto di recupero rifiuti sarà delimitato, come si evince dagli elaborati grafici, da recinzione perimetrale costituita da muro in cemento armato per un'altezza pari a 60 cm e rete metallica di completamento a giorno di altezza pari a circa 1,90 metri per un'altezza complessiva di 2,50 metri.

Lungo il perimetro dell'impianto verrà predisposta un'aiuola che ospiterà piante sempre verdi, che lo isoleranno dal contesto naturalistico della zona.

- **Rete idrica per abbattimento emissioni diffuse:** lo stabilimento è già munito di rete idrica per il collettamento degli aspersioni ad acqua dediti all'abbattimento delle emissioni pulverulente diffuse. Il progetto prevede il potenziamento della rete, costituita da una linea in PEAD PN 16, al fine di coprire le zone di nuova costruzione.

### Richiesta di implementazione

Gli interventi proposti mirano all'adeguamento dell'impianto finalizzato all'aumento dei quantitativi di rifiuti avviabili a recupero per il post-riutilizzo in edilizia.

Attualmente Ecoinerti di Tolone Felice & C. S.a.s, giusta autorizzazione ex art. 208, D.Lgs 152/2006, rilasciata con DDG n. 15319 del 27/12/2017 e successivo DDG n. 6583 del 19/06/2020, è autorizzata a trattare i seguenti quantitativi:

DATI DI TARGA IMPIANTO			
Rifiuti in ingresso all'impianto		R13	R5
Tipologia (DM 05/02/1998)	Tonn/ann	6000	3000
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.1</li> <li>• 7.6</li> <li>• 7.31 bis</li> </ul>			

La piattaforma impiantistica, come espresso nella tabella precedente, è stata autorizzata nell'anno 2017 pertanto non contemplava il DM n. 152/2022 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, D. Lgs 152/2006 (22G00163) (GU Serie Generale n.246 del 20-10-2022)" che stabilisce i criteri dell'End of Waste dei rifiuti da Costruzione e Demolizione. La procedura di modifica dello stabilimento prende pertanto in considerazione il nuovo DM al fine di adeguare l'impianto di trattamento rifiuti ai nuovi criteri End of Waste.

I codici CER per cui il richiedente è autorizzato al trattamento sono i seguenti:

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Quantità attività di recupero R13 Mg/a	Quantità attività di recupero R5 Mg/a
170101	Cemento	6000	3000
170102	Mattoni		
170103	Mattonelle e ceramiche		
170107	Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06		
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03		
15504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03		
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01		

Allo stato futuro l'impianto si propone di trattare 59.475 tonnellate annue come riportato nella tabella sottostante:



ERR	DESCRIZIONE	Operazione di recupero	QUANT	
			Capacità istantanea (Ton)	Potenzialità annua (Ton)
17. 01. 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	R13 – R5	175	10675
17. 03. 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301		125	7625
17. 05. 04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503		300	18300
17. 05. 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507		150	9150
17. 09. 04	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		225	13725
TOTALE			975	59475

**VALUTATO** che:

- gran parte dell'area di progetto ricade in CLASSE "3" DI FATTIBILITÀ IDROGEOLOGICA *aree nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per l'entità e la natura dei rischi individuati con grado medio-alto di pericolosità geologica e sismica; si dovrà procedere a studi di dettaglio in sito, in previsione di qualsiasi intervento, finalizzate all'accertamento delle reali condizioni di pericolosità geologica e all'individuazione degli accorgimenti tecnici che ne consentano il superamento e/o reale utilizzo urbanistico;*
- il progetto insiste su un'area caratterizzata da proprietà morfologiche, paesaggistiche ed orografiche, pesantemente modificate dallo svolgimento di attività antropiche, con particolare riferimento all'esercizio dell'attività estrattiva;
- la stessa area occupata dall'impianto esistente di trattamento e recupero rifiuti ha subito delle modificazioni morfologiche, quale l'esistenza di una buca (*immagini tratte da [www.google earth pro](http://www.google earth pro) – 2009 e successive fino al 2014*), poi colmata con materiale di cui lo studio preliminare ambientale non descrive le caratteristiche chimico fisico, né la procedura seguite per l'esecuzione degli interventi, gli studi necessari per scongiurare eventuali impatti per l'ambiente con riferimento alla matrice suolo, sottosuolo ed acque;
- lo Studio Preliminare Ambientale descrive le principali matrici, esaminando i possibili impatti, sia in fase di cantiere che di esercizio, sulle tematiche suolo e sottosuolo, ambiente idrico, emissioni in atmosfera, rumore, paesaggio, flora e fauna, tuttavia non viene approfondito l'effetto cumulo con le altre attività presenti nelle immediate vicinanze (*impianto di betonaggio, attività estrattive, impianto fotovoltaico*);
- gli elaborati di progetto trasmessi non descrivono dettagliatamente i titoli autorizzativi che hanno portato alla trasformazione del territorio interessato, sia per quanto riguarda l'impianto esistente che l'area oggetto di ampliamento, su cui non risultano studi specifici idonei a scongiurare eventuale contaminazione del suolo e sottosuolo derivante dall'esercizio delle attività pregresse;
- la raffigurazione del contesto paesaggistico su cui s'inserisce l'impianto, riportato dagli elaborati progettuali, non appare aggiornata all'attualità (dove parte dell'area di cava posta nelle immediate vicinanze risulta recuperata e sulla stessa insiste un impianto fotovoltaico di cui non viene riportato l'iter autorizzativo seguito per la realizzazione dei lavori) *immagini tratte da [www.google earth pro](http://www.google earth pro) aggiornate;*
- l'elaborato "*Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico*" non consente una esaustiva identificazione dell'impatto sonoro dell'impianto rispetto alla situazione di partenza, in quanto priva di tutti i dati informativi sul territorio relativi alle sorgenti sonore (impianti/infrastrutture/attività e rete stradale interessata dal traffico veicolare indotto dall'insediamento) ed alle aree naturalistiche vincolate situate nell'area di influenza e maggiormente esposti alle emissioni dell'impianto in progetto, ivi comprese eventuali aree territoriali edificabili previste dai vigenti piani urbanistici e loro varianti generali; lo stesso elaborato non espone i risultati della stima previsionale sotto forma di curve isolivello ovvero riferiti ad un certo numero di punti adeguati a rappresentare l'impatto acustico dell'impianto nell'ambiente esterno e specificatamente in corrispondenza dei più vicini edifici abitati.

## RITENUTO CHE

- l'area di progetto dal punto di vista paesaggistico appare fortemente compromessa dalle attività estrattive per le quali si richiede, prioritariamente rispetto all'insediamento di nuove attività o eventuale loro ampliamento, uno studio di contesto ben più esteso rispetto alla singola iniziativa progettuale, che mira al ripristino ambientale/recupero delle aree ad oggi utilizzate, avendo cura di approfondire gli studi progettuali idonei a scongiurare eventuali forme di inquinamento – da quanto già realizzato - sulle diverse matrici ambientali;
- La documentazione progettuale trasmessa non contempla elementi tecnici sufficienti per scongiurare impatti negativi e significativi sull'ambiente, da riferirsi principalmente agli aspetti paesaggistici, sul suolo e sottosuolo;
- le condizioni ambientali individuate dal proponente, riportate nell'Allegato 3d non sono ritenute sufficienti per la mitigazione dei potenziali impatti ambientali dell'opera.

## CONSIDERATO CHE

- l'espletamento della procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza della STV si basa sulla disamina dei dati tecnico-scientifici riportati sugli elaborati di progetto relativi allo stato di fatto/futuro dell'impianto con approfondimento delle interazioni del progetto rispetto alle matrici ambientali; in tale analisi lo studio preliminare ambientale proposto dal soggetto proponente deve riportare le principali caratteristiche ambientali dell'area vasta, senza limitare gli studi alle sole particelle interessate dall'intervento;
- l'attività della STV si articola nell'attività (endoprocedimentale) di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito da parte dei Componenti tecnici (anche tramite acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, obiezioni, e suggerimenti inoltrati con riferimento alle fasi di consultazione previste in relazione al singolo procedimento) e nella successiva attività di valutazione di chiusura, in unica seduta plenaria;

### **Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO** *la Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale*

nell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti e altri vincoli non conosciuti di qualsiasi natura esistenti sull'area oggetto di intervento – esprime **Parere di assoggettabilità alla procedura di VIA in merito al progetto relativo alla Modifica sostanziale dell'esistente impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in c.da Cannella del Comune di Girifalco (CZ)**", proposta dalla società Ecoinerti di Tolone Felice & C. S.a.s, da avviare ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e smi.

*Qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), inficiano la validità del presente atto*



**Oggetto:** Istanza di “Verifica di assoggettabilità a VIA” ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

**Progetto:** “Modifica sostanziale dell’esistente impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in c.da Cannella del Comune di Girifalco (CZ)”.

**Proponente:** Ecoinerti di Tolone Felice & C. S.a.s.

**Comune d’intervento:** Girifalco (CZ).

### La STV

Componenti Tecnici			
1	Componente tecnico ( <i>Geom. - Rappres. A.R.P.A.CAL</i> )	Angelo Antonio CORAPI	Assente
2	Componente tecnico ( <i>Dott.</i> )	Antonio LAROSA (*)	F.to digitalmente
3	Componente tecnico ( <i>Dott.</i> )	Antonino Giuseppe VOTANO	F.to digitalmente
4	Componente tecnico ( <i>Ing.</i> )	Costantino GAMBARDELLA	F.to digitalmente
5	Componente tecnico ( <i>Ing.</i> )	Francesco SOLLAZZO	Assente
6	Componente tecnico ( <i>Dott.</i> )	Nicola CASERTA	F.to digitalmente
7	Componente tecnico ( <i>Dott.</i> )	Paolo CAPPADONA	F.to digitalmente
8	Componente tecnico ( <i>Dott. ssa</i> )	Sandie STRANGES	F.to digitalmente
9	Componente tecnico ( <i>Dott.ssa</i> )	Maria Rosaria Pintimalli	Assente
10	Componente tecnico ( <i>Ing.</i> )	Luigi Gugliuzzi	F.to digitalmente

(\*) Relatore/Istruttore coordinatore

Il Presidente  
Ing. Salvatore Siviglia  
**F.TO DIGITALMENTE**